

**N. R.G. 235/2025 V.G.****CORTE D'APPELLO di FIRENZE**

## SECONDA SEZIONE VOLONTARIA

La Corte d'appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ludovico Delle Vergini | Presidente                        |
| - Luigi Nannipieri       | Consigliere                       |
| - Nicola Mario Condemi   | Consigliere relatore ed estensore |

all'esito dell'udienza del 28 novembre 2025

nel procedimento iscritto al n. **235/2025** del r.g. della volontaria giurisdizione di questa Corte promosso da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv.  
(\_\_\_\_\_) e dell'avv.  
(\_\_\_\_\_) ); *reclamante*  
contro

*reclamati contumaci***IL PROCURATORE GENERALE** presso la Corte d'appello di Firenze*intervenuto*

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Sulle conclusioni

per : «che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia, in totale riforma del decreto oggi impugnato, accogliere la domanda di esdebitazione del sig. , ricorrendone i presupposti di legge, dichiarando conseguentemente inesigibili nei di lui confronti i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti».

*Rilevato*

ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale di Prato assunto in data 2 aprile 2025, che ha rigettato il ricorso per esdebitazione da egli proposto quale socio illimitatamente responsabile di

, dichiarata fallita, unitamente ai soci illimitatamente responsabili, con la sentenza n. 86 del 2019 del medesimo Tribunale.

In particolare, il Tribunale ha ravvisato nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, emessa dal Tribunale di Prato in data 17 aprile 2024 e divenuta irrevocabile il 4 maggio 2024, relativa al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale in concorso *ex artt. 110 c.p. e 216, terzo comma, 1.f.*, una causa ostantiva all'esdebitazione ai sensi dell'art. 142, primo comma, n. 6, 1.f.

Il reclamo è affidato al seguente motivo, così sintetizzabile:

1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 142, primo comma, n. 6, 1.f. in relazione agli artt. 445, 651 e 654 c.p.p.

Il reclamante ha poi formulato richiesta di rinvio in attesa della pronuncia della Suprema Corte in ordine alla questione «se la sentenza c.d. di patteggiamento possa o meno essere equiparata, ai fini dell'esdebitazione, alla sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 142 comma 1° n. 6 1. fall.» (Cass. n. 25314 del 2024).

Non si sono costituiti in giudizio né il curatore né i creditori.

In data 28 aprile 2025 il P.G. apponeva il «Visto, nulla si oppone».

I reclamati non si sono costituiti.



*Considerato*

1. Preliminarmente va rilevato che, allegata al reclamo *ex. art. 26 l.f.*, il Cintolesi ha depositato un'istanza di remissione in termini.

Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Collegio ha disposto un rinvio in considerazione – tra l'altro – del fatto che i *files* richiamati a supporto di tale istanza non risultavano leggibili (in particolare, gli allegati A, A1, A2 e B).

In data 27 novembre 2025 il reclamante ha nuovamente depositato, in formato leggibile, i *files* a corredo dell'istanza.

Dalla lettura degli atti emerge che in data 17 aprile 2025 l'Avv. Liguori, difensore del \_\_\_\_\_, aveva provveduto al tentativo di deposito del reclamo nel rispetto del termine di legge.

Ottenuta la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, la terza p.e.c., di pari data, ha evidenziato «Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria».

Il giorno successivo, venerdì 18 aprile 2025, è pervenuta dalla Cancelleria una quarta p.e.c. del seguente tenore: «Gentile Avvocato il presente atto deve essere iscritto sul ruolo della VOLONTARIA GIURISDIZIONE come Atto introduttivo (e non memoria in corso di causa) e utilizzare la voce RICORSO e non RECLAMO (altrimenti il Sistema Le chiede il numero di ruolo collegato perché lo vede come reclamo al collegio dello stesso ufficio giudiziario. [...] necessario provvedere di nuovo al deposito. Atti rifiutati il 18/04/2025».

Il mercoledì successivo, il 23 aprile 2025, il reclamante ha proceduto a un nuovo deposito – stavolta con esito fausto – proponendo al contempo istanza di rimessione in termini.

Come chiarito dalla suprema Corte, «ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: - la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” - c.d. “seconda pec”) individua il

momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021); - tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); - “lo scopo del deposito – infatti – non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.”); - “in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motiv.); - in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; - in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.)» (Cass. n. 69 del 2025, in motivazione).

Nella specie il \_\_\_\_\_ ha attivato prontamente entrambi i citati rimedi, considerato che il giorno in cui ha avuto contezza del definitivo esito infausto del deposito era Venerdì Santo, il lunedì successivo era festivo (Lunedì dell'Angelo) e il nuovo deposito è occorso il mercoledì seguente, a cui è stata altresì allegata istanza di rimessione in termini.

Su di essa non è necessario pronunciare, stante la tempestività del secondo deposito, da considerare quindi in continuità con il precedente, essendo occorso cinque giorni dopo l'avvenuta conoscenza dell'esito, trascorsi due soli giorni feriali.

2. Con l'unico motivo di reclamo, in sintesi, il \_\_\_\_\_ assume che la sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* non sia equiparabile alla sentenza di condanna passata in giudicato a cui si riferisce l'art. 142, primo comma, n. 6, l.f.

A parere del reclamante, infatti, al giudice civile non sarebbe consentito attribuire alcuna efficacia alle sentenze di patteggiamento, diversamente da quanto avviene espressamente per quelle emesse all'esito del dibattimento o del giudizio abbreviato; ciò in base al disposto dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. (ciò sia nella formulazione *ante* riforma Cartabia che in quella successiva).

Conseguentemente, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'istanza di esdebitazione, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Peraltro, il reclamante ha precisato che, nelle more del giudizio di primo grado, la Suprema Corte ha ritenuto che costituisse questione di rilievo nomofilattico accertare se la sentenza c.d. di patteggiamento potesse o meno essere equiparata, ai fini dell'esdebitazione, alla sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 142, primo comma, n. 6, l.f. (Cass. n. 25314 del 2024).

Il motivo è infondato.

L'art. 142 l.f. disciplina l'istituto dell'esdebitazione e individua i presupposti necessari affinché il fallito persona fisica possa essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Tra tali presupposti assume rilievo, nel presente giudizio, la

circostanza, prevista al n. 6 del primo comma, che il fallito non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

Per comprendere se la sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* possa essere equiparata, ai fini che qui rilevano, alla sentenza di condanna, occorre procedere all'analisi dell'*art. 445, comma 1-bis, c.p.p.*, recante la disciplina in tema di effetti della sentenza c.d. di patteggiamento.

Preliminarmente, mette conto rilevare come la citata disposizione sia stata oggetto di una recente riforma per il tramite del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).

Nella sua formulazione precedente essa prevedeva che *«[s]alvo quanto disposto dall'art 653 la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna».*

Nell'attuale versione – finalizzata a incentivare il ricorso al rito alternativo rispetto a quello ordinario in un'ottica deflattiva – è invece stabilito che *«[l]a sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».*

Nel caso di specie deve ritenersi applicabile, in virtù del principio *tempus regit actum*, la versione attualmente in vigore dell'*art. 445, comma 1-bis, c.p.p.*, in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti risale



all'aprile 2024, ossia a epoca posteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, vale a dire al 30 dicembre 2022 (la questione di diritto intertemporale è stata affrontata dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 6548 del 2025).

La controversia va quindi decisa, sulla base della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p.

La Suprema Corte – che si è espressa sul tema in esame, seppur con specifico riferimento alla formulazione dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. *ante riforma* – ha stabilito che «*deve ritenersi preferibile la tesi secondo cui la pronuncia di patteggiamento è equiparabile alla sentenza di condanna, in modo tale che entrambe ostano al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 142 l.fall.*» (Cass. n. 19950 del 2025, in motivazione).

L'affermazione dell'equiparazione, ai fini impeditivi previsti dall'art. 142, comma 1, n. 6, 1.f., tra sentenza di condanna e quella di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 c.p.p.*, effettuata dalla Corte di cassazione con riferimento alla formulazione antecedente alla riforma Cartabia, può estendersi anche alla versione attuale, per i motivi di seguito illustrati.

Il primo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. dispone che la sentenza c.d. di patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, «non ha efficacia» nei giudizi civili – sul punto ricalcando il dettato precedente – e – in ciò sta una prima novità – «non può essere utilizzata *a fini di prova* nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile».

Nel caso di specie, tuttavia, non può dirsi che la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* emessa dal Tribunale di Prato venga utilizzata *a fini di prova*, giacché non si controverte né dell'esistenza o meno del fatto di reato, a seguito dell'irrevocabilità della sentenza incontestato, né della responsabilità del .

La riforma Cartabia ha ulteriormente innovato la disciplina introducendo, nel secondo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., il preceppo secondo cui, ogni qual volta la sentenza c.d. di patteggiamento non applichi pene accessorie,



non produrranno effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna.

In questo modo il legislatore ha inteso limitare gli effetti extra-penali derivanti dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, introducendo un doppio regime la cui operatività è condizionata dall'applicazione o meno delle pene accessorie.

Ove, infatti, la sentenza *ex art. 444, comma 2, c.p.p.* disponga l'applicazione delle pene accessorie, allora produrranno effetti tutte quelle norme, rinvenibili nell'ordinamento e non qualificabili come penali, che equiparano la sentenza di patteggiamento a quella di condanna.

Al contrario, ossia ognqualvolta le pene accessorie non siano applicate, le norme extra-penali di equiparazione non produrranno effetti.

Nel caso di specie, nella sentenza n. 150 del 2024, il Tribunale di Prato in sede penale ha espressamente disposto che «*[a]ll'applicazione di tale pena [vale a dire quella richiesta dalle parti] non segue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019 Cc. (dep. 01/04/2020) Rv. 278882, l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge*».

In sede di pronuncia sul ricorso per esdebitazione, il medesimo Tribunale ha poi escluso l'applicabilità nel caso di specie del secondo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sulla base della seguente motivazione: «*ritenuto che, in particolare, sia proprio l'art. 445 c.p.p. a equiparare la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna in sede penale, la quale rileva nella presente sede concorsuale quale elemento ostativo; ritenuto che, in merito, non sia rilevante la modifica dell'art. 445 c.p.p., apportata dall'art. 25 co. 1 let. b) d.lgs. n. 150/2022 "riforma Cartabia", in quanto la norma prevista dalla legge fallimentare (e parimenti dal nuovo CCII) non effettui alcuna equiparazione fra la sentenza *ex art. 444 c.p.p.* e la sentenza di condanna, ma si limiti a individuare l'effetto preclusivo all'esdebitazione di una condanna in sede penale*

Il Collegio condivide l'impostazione del Giudice di prime cure.



Invero, l'applicazione del secondo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. al caso di specie è preclusa dall'impossibilità di qualificare l'art. 142, primo comma, n. 6, l.f. quale «norma di legge diversa da quella penale che equipara espressamente la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 c.p.p. alla sentenza di condanna».

Dal tenore della novellata disposizione si evince chiaramente che l'ambito di applicazione del secondo periodo è circoscritto alle disposizioni legislative non qualificabili come penali nelle quali la sentenza resa *ex art. 444, comma 2, c.p.p.* è equiparata alla sentenza di condanna.

Il riferimento è dunque a quelle norme che prevedano tale equiparazione, come, ad esempio, l'art. 15 del d.lgs. n. 235 del 2012, in secondo cui *«l'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»*.

In tale novero non rientra l'art. 142, primo comma, n.6, l.f., che, pur potendosi considerare «norma di legge diversa da quella penale» non effettua alcuna equiparazione tra sentenza c.d. di patteggiamento e sentenza di condanna, ma si limita a prevedere, quale condizione ostantiva al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, che il richiedente non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato.

In mancanza di una previsione di parificazione tra sentenza di condanna e sentenza c.d. di patteggiamento nell'ambito della disciplina delle condizioni ostantive all'esdebitazione, come invece accade nell'esempio sopra richiamato, il secondo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p. deve dunque ritenersi inapplicabile alla vicenda in esame.

Resta allora da prendere in considerazione l'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., a termini del quale *«/s]alvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna»*.

Si tratta di una previsione che sancisce l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna in via residuale: ogni disposizione – penale o extra-penale – che faccia genericamente riferimento alla “sentenza di condanna” deve ritenersi applicabile anche alla sentenza *ex art. 444, c.p.p.*, qualora non operino il primo e il secondo periodo del medesimo comma 1-*bis* e non sussista una diversa disciplina derogatoria.

Pertanto, nel caso di specie, data l'inapplicabilità del primo e del secondo periodo, per i motivi precedentemente esposti, e non sussistendo una diversa previsione di carattere derogatorio, deve trovare applicazione la regola residuale di piena equiparazione della sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, con tutti gli effetti in *malam partem* che ciò implica.

Conseguentemente, la condizione ostantiva prevista dall'art. 142, primo comma, n. 6 1.f. opera anche nel caso in cui la sentenza di condanna sia una sentenza c.d. di patteggiamento per uno dei reati espressamente citati, giacché, per effetto dell'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 445 c.p.p., la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna.

Del resto, alla medesima conclusione si perviene valorizzando la *ratio* sottesa all'istituto dell'esdebitazione.

A tal proposito è chiaro che, nell'intenzione del legislatore, l'accesso all'istituto in esame – caratterizzato dalla sua natura essenzialmente premiale – è precluso in caso di valutazione di non meritevolezza del soggetto, poiché attinto da una statuizione penale di condanna, per i reati espressamente previsti dall'art. 142, primo comma, n. 6, 1.f., fatta salva sempre la possibilità della riabilitazione.

Il giudizio negativo di meritevolezza – derivante nel caso di specie dalla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale – non muta per effetto del rito prescelto.

Pur non revocandosi in dubbio la diversità dell'accertamento contenuto nella sentenza c.d. di patteggiamento rispetto alla sentenza di condanna, va precisato che in ogni caso il giudice penale non può pronunciare sentenza di



patteggiamento qualora emerga *ex actis* la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. («*il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza*»).

Con riferimento al tipo di accertamento svolto nella sentenza di patteggiamento la Corte di cassazione ha chiarito «*che nonostante in dottrina si sostenga che nel patteggiamento manchi l'accertamento, "limitandosi il giudice ad una verifica negativa sulle cause di non punibilità, ad un controllo sommario sull'assenza di contrasti sull'ipotesi fattuale prospettata dalle parti e gli atti dell'indagine", il richiamo all'art. 129 c.p.p. contenuto nell'art. 444, comma 2, c.p.p. rappresenta, al contrario, "l'indice più palese dell'indispensabilità e indisponibilità della cognizione giurisdizionale anche in un procedimento di matrice negoziale". Il fatto, cioè, che il giudice non svolga una mera funzione "notarile", ma debba verificare se sussistono le condizioni ex art. 129 c.p.p. rappresenta il riconoscimento di poteri cognitivi che culminano in un accertamento, sia pur sommario e incompleto, indubbiamente diverso da quello che presuppone una plena cognitio, ma che tuttavia integra pur sempre un giudizio*» (Cass. n.19950 del 2025, cit., in motivazione).

Ne consegue che l'accertamento operato dal giudice in sede di patteggiamento è idoneo a fondare un giudizio di non meritevolezza del beneficio dell'esdebitazione, in presenza di uno dei reati previsti all'articolo 142, primo comma, n. 6, 1.f., al pari di quanto avviene nel caso di una sentenza di condanna.

Alla luce di quanto precede deve disattendersi l'assunto del reclamante per cui la sentenza di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* non rilevi quale sentenza di condanna a fini ostativi del beneficio dell'esdebitazione.

Il reclamo deve dunque essere respinto, con conferma del decreto gravato.

3. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di altre parti.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

**P.Q.M.**

L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il reclamo proposto da avverso il decreto del 2 aprile 2025 del Tribunale di Prato, che per l'effetto conferma;
2. nulla sulle spese processuali;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.

Si comunichi.

Firenze, 2 dicembre 2025

Il Presidente

*Ludovico Delle Vergini*

Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio generico, dott.ssa Giorgia Caramanna.